



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n.R.G. 6799/10, vertente

TRA

S. B., elettivamente domiciliato in Nola(omissis), che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

CONTRO

Banca M. SPA in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso la filiale di (omissis) come da procura in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTA

MOTIVI in fatto e in diritto

L'attore si duole della nullità del complesso meccanismo negoziale denominato "Visione Europa", sottoscritto nel 2000 con il Banca M. SPA. Non vi è contestazione tra le parti circa le caratteristiche di siffatto meccanismo, che costituisce un piano finanziario articolato in: 1) la concessione di un finanziamento (assistito da polizza assicurativa e finalizzato esclusivamente all'acquisto di strumenti finanziari individuati dalla banca medesima) dell'importo di euro 51.008,09, al tasso annuo del 7,29% avente durata di 15 anni, da rimborsare in 61 rate trimestrali costanti dell'importo di euro 929,62 dal 31 dicembre 2000 al 31 marzo 2015; 2) l'acquisto di obbligazioni Paschi zero coupon; 3) la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento "Ducato Azionario Europa", gestito dalla Ducato Gestioni S.p.A.; 4) la costituzione in pegno degli strumenti di cui ai punti 2 e 3 a garanzia dell'integrale rimborso del finanziamento. Analogamente non contestato

è che il 23 marzo 2007 su richiesta dell'attore veniva eseguita dalla banca convenuta l'estinzione anticipata del piano di finanziamento con restituzione al B. di euro 56.819,55.

Tanto premesso in fatto, l'attore adduce, in primo luogo, che (cfr. pag. 1 atto di citazione): "Nell'anno 2000 il direttore della filiale suddetta, si recò presso l'ufficio ove lavorava il B. al C.I.S. di Nola, e gli propose la stipula del piano finanziario "Visione Europa", presentandolo come un piano di accumulo, di natura previdenziale, conveniente, sicuro e senza rischi, che prevedeva versamenti mensili e capitale garantito, con tassi di interesse superiori a quelli dei titoli di Stato o obbligazionari. In tale occasione (...) il B. decideva di aderire al piano finanziario denominato Visione Europa, senza che gli fosse mai consegnato alcun documento". L'attore deduce dunque esservi stata una offerta di strumenti finanziari fuori sede, rilevando, tra i plurimi lamentati vizi di validità del meccanismo negoziale del quale fu parte, la violazione dell'art. 30 T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58), per mancata previsione della facoltà di recesso e conseguente nullità ex art. 30 cit. comma 7. Sul punto, la Banca (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta) si limita a dedurre che "non corrisponde affatto al vero che il contratto oggetto di causa sia stato stipulato al di fuori dei locali della banca". A ben vedere, l'attore non deduce, però, che il contratto fu concluso, ma che l'offerta degli strumenti finanziari nel loro insieme denominati "Visione Europa", fu operata al di fuori della sede ai sensi dell'art. 30 comma 1 cit. La disciplina *ratione temporis* applicabile alla fattispecie è, per quanto di interesse nella presente controversia, la seguente (anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 17 settembre 2007n. 164 entrato in vigore il 1-11-07): "1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali come definiti con regolamento della CONSOB,

sentita la Banca d'Italia. (...). 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta

valere solo dal cliente. (...). 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100 comma 1 lettera D".

La disposizione ha dato luogo ad una ampia controversia interpretativa tra i tribunali di merito, in ordine al peso da attribuire alla diversa formulazione dei commi 4 e 6 dell'art.30 cit. Infatti, il comma 6 si riferisce soltanto ad alcune delle ipotesi contemplate dal primo comma, in particolare al "collocamento di strumenti finanziari" e alla "gestione di portafogli individuali", includendo poi il nono comma nella disciplina del sesto comma anche i prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. La controversia interpretativa è sorta con particolare riferimento alla riconducibilità al comma 6 dell'articolo 30 delle ipotesi di negoziazione strumenti e prodotti finanziari negoziati fuori sede, a seguito di un accordo – quadro regolarmente sottoscritto. La Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza recente (14 febbraio 2012 n. 2065) a confermare l'orientamento della giurisprudenza di merito più restrittivo, secondo cui l'ipotesi di negoziazione di strumenti e prodotti finanziari (in particolare l'ordine di acquisto) effettuato fuori sede non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30. Questo non solo per ragioni testuali e, in specie, come si è detto, della più circoscritta formulazione letterale del comma sesto dell'art. 30, ma anche in considerazione della 'ratio' della disciplina che prevede il diritto di recesso a favore dell'acquirente. A tal proposito, il Supremo Collegio ha sostenuto quanto

segue: “(...) occorre evidenziare come sia stata cura del legislatore , nel disciplinare l’offerta di prodotti finanziari, di offrire una più ampia tutela, nell’ambito dei soggetti investitori, a quella parte di essi che avessero definito l’investimento in prodotti finanziari non già recandosi presso la sede dell’offerente, ma al contrario per essere stati da questo raggiunti all’esterno dei luoghi di pertinenza del proponente. Il motivo della detta distinzione tra le due diverse categorie di investitori è intuitivamente apprezzabile, ed è all’evidenza individuabile nel fatto che colui che si reca presso l’offerente con l’obiettivo di impiegare un risparmio ha maturato una propria convinta determinazione circa l’utilità dell’iniziativa adottata , determinazione viceversa non necessariamente sussistente - e quanto meno non sempre sorretta da adeguate certezze – per effetto della subita iniziativa da parte del venditore. (...) Da quanto sinora esposto discende dunque che, in tanto può trovare ragionevole applicazione la disciplina dello ‘ius poenitendi’, in quanto si sia verificata una situazione in cui il risparmiatore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate. (...) Tale conclusione, d’altro canto è in linea con le indicazioni fornite al riguardo in via generale dalla Consob. Ed infatti con comunicazione del 9.7.97 detto ente ha precisato che il servizio di collocamento è caratterizzato da un accordo tra emittente (o offerente) e collocatore, finalizzato all’offerta al pubblico di strumenti finanziari a condizioni di tempo e prezzo predeterminate, precisazione poi ulteriormente confortata dall’art. 35 del Regolamento n. 11522, secondo il quale nel prestare il servizio di collocamento gli intermediari si attengono alle disposizioni dell’offerente, al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta”.

Ora, nel caso di specie, non è sorta contestazione circa la sussistenza di un’ipotesi di collocamento di strumenti e prodotti finanziari (d’altra parte, per caratteristiche e modalità di offerta il finanziamento “Visione Europa” rientra nei parametri richiamati dalla Corte di legittimità riferendosi sia alla delibera che al regolamento CONSOB). Piuttosto, la banca convenuta ha eccepito che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 cit., l’attore sarebbe un investitore professionale. La banca, però, ha invocato l’attuale disciplina e non quella applicabile

ratione temporis, secondo cui la definizione di investitore professionale è quella fornita dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. Sotto questo aspetto, la banca non ha fornito prova alcuna che l'attore rientri in siffatta definizione. Tiene questo giudice ad evidenziare che la disciplina dettata dall'art. 30 e ricostruita, quanto alla sua interpretazione letterale e teleologica, con ampia e condivisibile interpretazione da parte della Corte di legittimità, è applicabile non solo al contratto di collocamento di prodotti finanziari e strumenti finanziari conclusi fuori sede, ma anche ai contratti per i quali la sola proposta contrattuale è stata effettuata fuori sede (si veda l'ultima proposizione del comma 6 citato). Ciò è quanto nella specie adduce l'attore, senza espressa contestazione sul punto, per quanto più sopra argomentato, da parte dell'istituto bancario.

Ritenuta l'applicabilità nel caso in esame dell'articolo 30, in specie dei commi 6 e 7 ne discende la nullità di quella parte del complessivo finanziamento denominato "Visione Europa" che concerne specificamente il collocamento di strumenti finanziari e quote di fondi di investimento. Questa nullità si estende all'intero, complesso contratto di

finanziamento? Sul punto, ancora una volta si è pronunciata di recente la Corte di legittimità, confermando la ricostruzione dei giudici di merito in riferimento al contratto denominato "4You". Con sentenza del 3 febbraio 2012 n. 1584, infatti, a seguito di ricorso per cassazione proposto dallo stesso istituto bancario oggi convenuto, la Corte premetteva, in primò luogo, che "Con sentenza del 21 giugno 2008 la Corte di appello di Genova rigettava l'appello proposto da Banca Banca M. s.p.a. nei confronti di T.G. avverso la sentenza del 23 dicembre 2005, con la quale il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta dal T., aveva dichiarato la nullità del contratto inter partes del 19 giugno 2001 - denominato "4YOU" - costituente un piano finanziario che prevedeva l'erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo e aveva

condannato la Banca a restituire al T. le somme da lui versate in relazione a tale contratto a far data dalla rata del 31 luglio 2001 per Euro 232,41 mensili, oltre agli interessi legali dai singoli versamenti al saldo”.

Come è agevole rilevare, dunque, l'operazione complessiva è decisamente simile a quella denominata “Visione Europa”, oggetto della odierna controversia (e, d'altra parte, tanto è stato più volte asserito dalla stessa banca convenuta). Dopo aver rilevato che il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali in assenza di avvertimento della facoltà di recesso ed aver rilevato quindi una ipotesi di nullità ex art. 30 comma 7 TUF, la Corte di Appello di Genova aveva stabilito che il contratto in questione doveva considerarsi unitariamente uno strumento finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b), c) e j), risolvendosi in una combinazione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento, di guisa che l'intero piano finanziario doveva ritenersi venir meno in caso di invalidità o inefficacia anche di uno solo dei singoli rapporti contrattuali che lo componevano. Nel caso in esame dinanzi a questo tribunale, la stessa banca convenuta ha rilevato come il contratto costituiva un'operazione unitaria ove confluivano le diverse componenti del piano, tutte giudicate dalla stessa banca 'essenziali' (Cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta): finanziamento, acquisto di obbligazioni e sottoscrizione di quote di fondi. A tal proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha rilevato che: “In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'interpretazione del contratto di cui trattasi fornita dalla Corte di merito, trova riscontro normativo nel disposto del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b), c) e j), nel testo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, "le obbligazioni", "le quote di fondi comuni di investimento" (lett. b e c) e "le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere" (lett. j), dovendosi appunto il piano finanziario di cui trattasi considerare, alla stregua dell'interpretazione fornita dalla Corte di merito e non idoneamente censurata dalla ricorrente, come uno strumento finanziario costituito da una peculiare combinazione di titoli obbligazionari e di quote di un

fondo comune di investimento, nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata sia alla restituzione del finanziamento erogato, che alla realizzazione dell'investimento.

Ne consegue l'assoggettamento di tale strumento finanziario anche alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, per l'offerta fuori sede e in particolare all'obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso.

5. La tesi della ricorrente, secondo cui la previsione della menzionata lettera j) "mirava a sussumere nella nozione di strumento finanziario i titoli c.d. strutturati...contenenti una clausola corrispondente ad un

contratto derivato" non ha pregio in quanto priva di riscontro nel testo normativo del D.Lgs. n. 58 del 1998, applicabile temporalmente alla fattispecie. Parimenti infondata è l'ulteriore tesi della banca, alla stregua della quale l'operazione in cui si è sostanziato il piano finanziario sarebbe riconducibile non alla nozione di strumento finanziario, ma a quello di servizio accessorio riguardante, a norma del menzionato D.Lgs. n. 58 del

1998, art. 1, comma 6, lett. c), la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Infatti la complessa e peculiare composizione del piano finanziario posto in essere dalle parti, articolato su di una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (finanziamento, acquisto di obbligazioni, sottoscrizioni di quota di un fondo di investimento, costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli), non è sussumibile nella fattispecie normativa richiamata, riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso".

La quasi totale coincidenza della fattispecie esaminata dalla Corte con la sentenza ora riportata con quella all'esame di questo giudice, il tipo di difesa svolto dalla banca convenuta, la incontestabile unitarietà ed interdipendenza delle varie componenti del piano di finanziamento, la

conseguente riconducibilità dello stesso alla nozione di 'strumento finanziario', consentono di affermare la integrale nullità del piano sottoscritto dall'odierno attore e denominato "Visione Europa". Ne consegue l'obbligo della banca convenuta di restituire all'attore euro 18.275,95, qualc somma corrispondente all'importo versato in esecuzione del piano finanziario al netto della somma accreditata dalla stessa banca convenuta al momento della estinzione anticipata del finanziamento, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'estinzione anticipata del mutuo fino al soddisfo e produzione di interessi anatocistici nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese verranno liquidate tenuto conto in via meramente equitativa, ai sensi dell'art. 2225 c.c., delle tariffe forensi attualmente abrogate di cui al DM 127/04, con esclusione delle spese generali in misura fissa, e mantenendo tuttavia la distinzione, logicamente congrua, tra diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da S. B. nei confronti di Banca M. SPA con atto di citazione notificato il 11 ottobre 2010, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la nullità del piano finanziario denominato "Visione Europa" n. 105982 del 31 ottobre 2000 e per l'effetto condanna la banca convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di euro 18.275,95, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della estinzione anticipata fino al soddisfo e produzione di interessi anatocistici nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
- Condanna la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di euro 1.079,00 per diritti e 3.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alfredo B. per averne fatto anticipo.

Così deciso in Nola il 17 aprile 2012.

Il Giudice